SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011.

Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale»;

Vista la proposta concernente la ripartizione delle riduzioni delle risorse statali tra le regioni a statuto ordinario, da operare ai sensi del richiamato art. 14, comma 2, formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell' 11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;

Considerato che tale ripartizione prevede, per l'anno 2011, che siano escluse dalle riduzioni le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanità veterinaria (173,9 milioni di euro), nonché una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro) e per l'anno 2012 una quota parte delle risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (1.161,2 milioni di euro);

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 novembre 2010, ha preso atto dei criteri sopra richiamati;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti statali secondo i criteri sopra indicati limitatamente all'anno 2011 e di rinviare al medesimo armo ogni decisione in merito alle riduzioni dei trasferimenti da operare per l'anno 2012, entro il previsto termine del 30 settembre;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2011, le riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, nella misura pari a 4.000 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per il medesimo anno, ferma restando la ripartizione di cui al comma 1, sono escluse dalle riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanità veterinaria (173,9 milioni di euro), nonché una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 203

Tabella 1

Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010

(dati in euro)

REGIONI	2011
Abruzzo	137.416.814
Basilicata	88.378.132
Calabria	168.261.511
Campania	380.690.135
E.Romagna	346.797.426
Lazio	422.826.953
Liguria	154.481.285
Lombardia	624.209.120
Marche	125.476.329
Molise	44.572.650
Piemonte	396.007.812
Puglia	301.900.734
Toscana	360.142.853
Umbria	99.298.876
Veneto	349.539.370
TOTALE RSO	**4.000.000.000**

11A04548

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 marzo 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° marzo 2005/2012, 1° marzo 2007/2014, 1° settembre 2008/2015 e 1° marzo 2010/2017 relativamente alla semestralità con decorrenza 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2011.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.385.948.000,00;

n. 40456/400 del 24 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2007, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.920.847.000,00;

n. 84245/405 del 25 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 2008, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.650.217.000,00;

n.15239/412 del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2010, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 2010, attualmente in circolazione per l'importo di euro 8.053.301.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per il calcolo del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2011;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2011, è accertato nella misura dello:

0,80% per i CCT 1°.3.2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 13;

0,80% per i CCT 1°.3.2007/2014 (codice titolo IT0004224041), cedola n. 9;

0,80% per i CCT 1°.9.2008/2015 (codice titolo IT0004404965), cedola n. 6;

0,80% per i CCT 1°.3.2010/2017 (codice titolo IT0004584204), cedola n. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore: CANNATA

11A04598

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifica del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 7 gennaio 2011 con la quale la società British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

	Mg/Monossido di carbonio DA	Mg/Monossido di carbonio A
PALL MALL POCKET EDITION 20'S	8,0	7,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore: RISPOLI

11A04510

DECRETO 29 marzo 2011.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità dell'area euro», convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, ed in particolare l'art. 2, ove si prevede:

al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni a condizioni conformi a quelle definite con le deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge;

al comma secondo, che le risorse necessarie per finanziare le operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria;

al comma terzo, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti all'erogazione dei prestiti in favore della Grecia nei termini concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione medesima è autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento;

Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia per l'importo di 2.921.922.720,93 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 74528 in data 24 settembre 2010 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un secondo prestito alla Grecia per l'importo di 987.150.584,08 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 11300 in data 10 febbraio 2011 si è provveduto, per le finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie per l'erogazione di un terzo prestito alla Grecia per l'importo di 1.230.306.334,96 euro;

Visto il decreto ministeriale n. 20252 del 10 marzo 2011, emanato in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, con cui è stata disposta l'erogazione di un prestito in favore della Grecia per l'importo di 2.730.528.362,55 euro, corrispondente ad un importo, al netto delle commissioni a carico della Grecia, di 2.716.875.720,74 euro, mediante anticipazione di tesoreria;

Vista la lettera n. 38169 dell'11 marzo 2011 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare il suddetto importo netto di 2.716.875.720,74 euro; nonché la lettera n. 238298/11 del 16 marzo 2011 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalità di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano

disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3% con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto all'importo di 2.730.528.362,55 euro, alle finalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 67 del 2010, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, e per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito nella legge 22 giugno 2010, n. 99, altresì citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 1° aprile 2011 e scadenza 1° aprile 2014. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° ottobre 2011 e l'ultima il 1° aprile 2014.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 2014, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2011, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° aprile 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5100, art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, la medesima Sezione di tesoreria provinciale emetterà un'ulteriore quietanza per l'importo di 2.730.528.362,55 euro, con imputazione al Capo X - unità di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5059.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04549

DECRETO 29 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 24 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011 in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2011

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2011

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04550

DECRETO 29 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 24 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del

10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011 in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2011

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2011

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04551

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2011.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola Romana di Psicologia Clinica», in Roma, a cambiare denominazione in «Scuola Romana di Psicologia Clinica/IMAGO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'Istituto «Scuola Romana di psicologia Clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma , un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visti i decreti in data 15 ottobre 2008 e 15 dicembre 2010 di trasferimento della sede didattica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «Scuola Romana di Psicologia Clinica/IMAGO»;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola Romana di psicologia clinica» abilitato con decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola Romana di Psicologia Clinica/ IMAGO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A04071

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.A. (Decreto n. 58233).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 05.08.2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Air One S.P.A. e European Avia Service S.P.A. (EAS), nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si sono trovate le predette società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 5 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori delle società di cui trattasi, dipendenti presso la sede di Chieti (CH);

Visto il decreto n. 47698 del 26 ottobre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società Air One S.P.A. e European Avia Service S.P.A. (EAS), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 5 agosto 2009 al 4 febbraio 2010 (I semestre);

Visto l'atto notarile dell'11 novembre 2009, repertorio n. 97588, raccolta n. 23792, con il quale è stata stabilita la fusione per incorporazione della società European Avia Service SPA (EAS) nella società Air One S.P.A.;

Visto il decreto n. 50733 del 17marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società AIR One S.p.a. (14 lavoratori) e dalla società European AVIA Service S.P.A. (EAS) (2 lavoratori), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 5 febbraio 2010 al 4 agosto 2010 (II semestre).

Visto il decreto n. 55043 del 2 novembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società Air One SPA (14 lavoratori) e dalla società European AVIA Service SPA (EAS) (2 lavoratori), unità in Chieti (CH), per il periodo dal 5 agosto 2010 al 4 febbraio 2011 (III semestre).

Vista l'istanza con la quale la società Air One S.P.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 5 febbraio 2011 al 4 agosto 2011, in favore di 16 lavoratori dipendenti presso la sede di Chieti (CH) ed in cui si specifica che, a seguito della fusione per incorporazione, alle iniziali 14 unità lavorative della Air One S.P.A. si sono aggiunti i 2 lavoratori precedentemente dipendenti dalla European Avia Service S.P.A. (EAS);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 5 febbraio 2011 al 4 agosto 2011, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società Air One S.P.A. ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 5.08.2009, in favore di 16 lavoratori dipendenti dalle società Air One S.P.A., unità in Chieti (CH), per il periodo dal 5 febbraio 2011 al 4 agosto 2011

Matricola INPS Air One SPA: 2302100732.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04552

DECRETO 24 marzo 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems S.p.A. (Decreto n. 58234).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce «il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 23 settembre 2010;

Visto l'esame congiunto del 19 gennaio 2011, intervenuto presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1° febbraio 2011, in favore di 344 unità lavorative;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Maintenance Systems Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011, in favore di 344 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 344 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems Spa, per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2011.

Unità: Fiumicino - Roma.

Matricola 7045961011.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società Alitalia Maintenance Systems Spa è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 36 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04553

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2011.

Modifiche degli allegati al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, di attuazione della direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati alla alimentazione umana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Vista la direttiva della Commissione 14 agosto 2009, n. 2009/106/CE, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

Visto, in particolare, l'art. 1 della direttiva 2009/106/CE, che apporta modifiche alla direttiva 2001/112/CE nell'allegato I e aggiunge il nuovo allegato V;

Visto, inoltre, l'art. 2 della direttiva 2009/106/CE, che stabilisce al 1° gennaio 2011 la decorrenza delle modifiche apportate alla direttiva 2001/112/CE;

Considerata la necessità di recepire nell'ordinamento le modifiche apportate dalla direttiva 2009/106/CE alla direttiva 2001/112/CE;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», ed in particolare l'art. 13, che regola l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione con decreto del Ministro competente per materia, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento tecnico del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, in considerazione delle intervenute modifiche alla direttiva 2001/112/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I, punto 2, secondo capoverso, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, dopo le parole «ai sensi del punto 1.» sono aggiunte le seguenti: «All'allegato V sono indicati i livelli Brix minimi per i succhi di frutta da concentrato.».

2. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è aggiunto l'allegato V, riportato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO V al D. lgs. 21 maggio 2004, n. 151

(previsto dall'allegato I, punto 2)

Nome comune del frutto	**Nome botanico**	**Valori Brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita**
Mela*	*Malus domestica* Borkh.	11.2
Albicocca **	*Prunus armeniaca* L.	11.2
Banana**	*Musa sp.*	21.0
Ribes nero*	*Ribes nigrum* L.	11.6
Uva*	*Vitis vinifera* L. or hybrids thereof *Vitis labrusca* L. or hybrids thereof	15.9
Pompelmo*	*Citrus x paradise* Macfad.	10.0
Guava**	*Psidium guajava* L.	9.5
Limone*	*Citrus limon* (L.)Burm.f.	8.0
Mango**	*Manifera indica* L.	15.0
Arancia*	*Citrus sinensis* (L.) Osbeck	11.2
Frutto della passione*	*Passiflora edulis* Sims	13.5
Pesca**	*Prunus persica* (L.) Batsch var. *persica*	10.0
Pera**	*Pyrus communis* L.	11.9
Ananas*	*Ananas comosus* (L.) Merr.	12.8
Lampone*	*Rubus idaeus* L.	7.0
Amarena*	*Prunus cerasus* L.	13.5
Fragola*	*Fragaria x ananassa* Duch.	7.0
Mandarino*	*Citrus reticulata Blanco*	11.2
Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'elenco che precede, il livello Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato. Per i prodotti contrassegnati da un asterisco (*), che sono prodotti come succo, viene determinata una densità relativa minima rispetto all'acqua a 20/20 °C.		
Per i prodotti contrassegnati da due asterischi (**), che sono prodotti come purea, viene determinato solo un valore Brix minimo non corretto (senza correzione dell'acidità).		
Per quanto riguarda il ribes nero, la guaiava, il mango e il frutto della passione, i valori Brix minimi si applicano solo al succo di frutta ricostituito e alla purea di frutta ricostituita prodotti nella Comunità.		

11A04201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 marzo 2011.

Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2009. (Deliberazione n. 126/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 23 marzo 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario n.150;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, che, riformando il Testo unico della radiotelevisione, lo ha rinominato «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera n. 555/10/CONS, recante «Procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 novembre 2010, n. 267;

Vista la delibera n. 116/10/CONS, recante «Modifica della delibera n. 129/02/CONS recante disposizioni relative all'Informativa Economica di Sistema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2010, n. 104;

Considerato che il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'assegnare all'Autorità il compito della valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) individua, all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, le specifiche «aree di attività economica» che compongono il SIC, dispone, all'art. 43, comma 9, che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono conseguire ricavi superiori al venti per cento dei ricavi complessivi del SIC, nonché prevede, all'art. 43, comma 10, le specifiche «voci di ricavo» da considerare ai fini della valorizzazione del SIC;

Vista la delibera n. 627/10/CONS, recante «Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 dicembre 2010, n. 302;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni

1. L'Autorità approva la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2009, il cui testo, riportato nell'allegato A, costituisce parte integrante della presente delibera.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera *b)*, e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MANNONI - SORTINO

Allegato A alla Delibera n. 126/11/CONS

SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI:
RISULTANZE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE DIMENSIONI ECONOMICHE PER L'ANNO 2009

Premessa

Il presente documento illustra le risultanze del processo di valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2009. Le competenze dell'Autorità nell'ambito del SIC sono dettate dall'articolo 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), di recente riformato dal Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (Decreto Romani), che ne ha, tra l'altro, modificato la denominazione in Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR).

La norma, rimasta sostanzialmente invariata a seguito della riforma sopra menzionata, recita, al comma 9, che "*[f]ermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni*."

Nel comma successivo, inoltre, l'articolo 43 precisa che "*[i] ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.*"

La necessità di verificare il rispetto del suddetto limite del 20% impone, pertanto, all'Autorità di procedere annualmente alla valorizzazione economica del Sistema Integrato delle Comunicazioni[1].

---

[1] Cfr. delibere nn. 341/06/CONS, 81/08/CONS, 270/09/CONS e 555/10/CONS.

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2009, e al calcolo delle quote dei principali operatori nel SIC.

Per quanto concerne gli aspetti di carattere metodologico, si rileva che, al fine della valorizzazione della dimensione economica di tale aggregato, è stato infatti possibile utilizzare -per i seguenti ambiti: servizi media audiovisivi, radio, stampa quotidiana e periodica, agenzie di stampa, editoria elettronica - i dati e le informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES). Specifiche richieste di informazioni, pertanto, sono state inviate al solo scopo di valorizzare le aree economiche, di cui all'art. 2, comma 1, lett. *s)*, del TUSMAR, non incluse nell'ambito di operatività della IES - il cinema, la pubblicità esterna, l'annuaristica, le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e le sponsorizzazioni - per la stima delle quali, in conformità con i precedenti cicli di analisi, si è fatto ricorso a fonti esterne. In tale ultimo caso, la Nota metodologica presente all'inizio del relativo paragrafo chiarirà in dettaglio le modalità di valorizzazione dell'area economica.

1. Il Sistema Integrato delle Comunicazioni nel 2009

Nel 2009, il valore complessivo del Sistema Integrato delle Comunicazioni si è attestato sui 23 miliardi di euro (v. Tabella 1). L'area radiotelevisiva rappresenta, con il 40,4% (pari a circa 9,3 miliardi di euro), l'ambito con la maggiore incidenza sul totale delle risorse economiche. Segue la stampa, quotidiana e periodica, con il 28,5%, pari a circa 6,5 miliardi di euro. Il comparto editoriale è completato dai ricavi derivanti dall'editoria annuaristica e da quella elettronica, pari complessivamente a circa 1,3 miliardi di euro (5,8% del SIC). L'ammontare raggiunto dal settore cinematografico è invece pari a 1,2 miliardi di euro. Completa l'area classica del comparto pubblicitario la pubblicità esterna, che, nel 2009, incide per il 2,1% sui ricavi complessivi del SIC (492 milioni di euro).

Tabella 1 - Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche

Aree economiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. *s)*, TUSMAR	**Ricavi (Mln €)**		**Δ 2008/2009**	**Incidenza sul totale (2009)**
	2008	**2009**		
1. Servizi di media audiovisivi e radio	9.465,14	9.287,15	-1,9%	40,4%
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	7.426,90	6.554,51	-11,7%	28,5%
3. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	1.360,15	1.341,91	-1,3%	5,8%
4. Cinema	1.328,28	1.224,14	-7,8%	5,3%
5. Pubblicità esterna	602,00	492,00	-18,3%	2,1%
6. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	3.770,05	3.821,87	1,4%	16,6%
7. Sponsorizzazioni	295,65	271,86	-8,0%	1,2%
Totale	**24.248,16**	**22.993,44**	**-5,2%**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali e fonti varie

Quanto alle iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e alle sponsorizzazioni, queste aree superano complessivamente i 4 miliardi di euro, pari a circa il 17,8% del totale delle risorse.

L'andamento negativo del SIC nel suo complesso appare in linea con il decremento del PIL registrato a livello nazionale e tale riduzione ha riguardato soprattutto il comparto pubblicitario (vedi *par. 3*).

1.1 Servizi di media audiovisivi e radio

Il processo di valorizzazione del SIC per l'area radiotelevisiva è stato realizzato mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni comunicate dai soggetti obbligati all'Informativa Economica di Sistema (IES), cui si è aggiunta un'opera di verifica e riscontro da parte dell'Autorità.

Si evidenzia altresì che, alla luce della riforma sopra menzionata del Testo unico della radiotelevisione, ad opera del Decreto Romani, nel settore dei servizi di media audiovisivi rientrano anche le attività riferibili alla c.d. *web tv*, disciplinate dall'Autorità con delibera n. 606/10/CONS e delibera n. 607/10/CONS[2].

[2] In particolare, le delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS hanno ad oggetto, rispettivamente, il Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e il Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Nota metodologica

L'utilizzo dei dati relativi all'IES ha consentito di analizzare tali aree attraverso le informazioni acquisite direttamente dai soggetti operanti in questi ambiti editoriali (emittenti) e pubblicitari (concessionarie).

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2009, come anticipato, i ricavi complessivi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio" sono pari a 9.287 milioni di euro, con un decremento dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Tale andamento nonché la ripartizione dei ricavi tra le due macrocategorie merceologiche, Servizi di media audiovisivi e Radio, sono riportati nella Tabella 2[3].

Tabella 2 - Struttura dei ricavi dell'area economica "Servizi di media audiovisivi e radio"

		Ricavi (Mln €)		Δ	Incidenza sul totale (2009)
		2008	**2009**	**2008/2009**	
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI		8.750,27	8.589,73	-1,8%	92,5%
	di cui:				
	Televisione gratuita	*5.848,92*	*5.419,90*	*-7,3%*	*58,4%*
	Televisione a pagamento	*2.901,35*	*3.169,83*	*9,3%*	*34,1%*
RADIO		714,86	697,42	-2,4%	7,5%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

I dati confermano la prevalenza dei ricavi derivanti dalla televisione in chiaro che, nel 2009, rappresenta ancora il 58,4% dell'area economica in esame, mentre la componente a pagamento raggiunge il 34,1% dell'intero sistema radiotelevisivo. Tuttavia, rispetto all'anno 2008, la televisione in chiaro ha registrato una significativa diminuzione (-7,3%) dovuta in larga parte alla crisi che ha coinvolto il comparto pubblicitario, mentre si rileva un incremento sostenuto dei ricavi della televisione a pagamento (+9,3%).

[3] Secondo quanto previsto dal dettato normativo (art. 43, comma 10, del TUSMAR), i ricavi che hanno contribuito alla valorizzazione dell'area economica radiotelevisiva sono quelli relativi al finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, alla pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, alle televendite, alle sponsorizzazioni, alle convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo, alle provvidenze pubbliche nonché alle offerte televisive a pagamento.

1.1.1 Servizi di media audiovisivi

Come osservato in precedenza, la valorizzazione del settore televisivo (gratuito e a pagamento) è stata formulata attraverso il ricorso ai dati e alle informazioni contenute nella IES.

Le tabelle successive illustrano l'articolazione dei ricavi totali prima per la componente relativa alla televisione gratuita, poi per quella della televisione a pagamento.

Nel 2009, la televisione gratuita ha realizzato 5.419 milioni di euro di introiti riconducibili al SIC (v. Tabella 3), corrispondenti, come detto, al 58,4% dell'area radiotelevisiva, di cui 1.531 milioni di euro derivanti dal finanziamento del servizio pubblico (canone)[4], 3.732 milioni di euro dalla raccolta pubblicitaria (nel cui valore sono ricomprese anche le televendite e le sponsorizzazioni) e 156 milioni di euro da convenzioni e contributi da parte di soggetti pubblici.

Tabella 3 - Televisione gratuita

	Ricavi 2009 (Mln €)			
	Canone	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Televisione gratuita	1.531,53	3.732,28	156,09	5.419,90

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

La Tabella 4 riporta la valutazione economica della televisione a pagamento, offerta agli utenti finali sulle varie piattaforme trasmissive (satellite, digitale terrestre, IPTV, e *mobile tv*).

[4] L'art. 47, comma 1, del TUSMAR impone alla società Rai Radiotelevisione Italiana Spa di dotarsi di un sistema di separazione contabile che segua uno schema di contabilità da sottoporre ad approvazione da parte dell'Autorità. In tal senso, la delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, successivamente modificata ed integrata dalla delibera n. 541/06/CONS del 20 settembre 2006, ha predisposto le regole di contabilità separata della Rai. Allo scopo di pervenire ad una corretta imputazione della quota di canone da attribuire rispettivamente all'attività televisiva ed a quella radiofonica, si è quindi tenuto conto di tale schema di contabilità separata, riferito all'esercizio 2009, e dei relativi aggregati contabili. In particolare, il canone da attribuire alla diffusione radiofonica (e per differenza quello relativo all'attività televisiva) è stato calcolato applicando al valore totale una percentuale pari alla quota di costi diretti attribuiti a tale attività sul totale dei costi diretti imputati al servizio pubblico (c.d. aggregato A della contabilità regolatoria).

Tabella 4 - Televisione a pagamento

	Ricavi 2009 (Mln €)				
	Pay tv	**Pay per view**	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Televisione a pagamento	2.592,31	274,92	291,87	10,73	3.169,83

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Nel dettaglio, si osserva che la televisione a pagamento ha realizzato, nel 2009, ricavi complessivi pari a 3.169 milioni di euro, di cui quelli da abbonamento (*pay tv*) e da servizi *pay per view* rappresentano la parte più consistente (rispettivamente, 2.592 e 274 milioni di euro), mentre il fatturato derivante dalla raccolta pubblicitaria è pari a 291 milioni di euro.

1.1.2 Radio

Passando ad analizzare l'attività radiofonica, la Tabella 5 presenta la ripartizione per tipologia di ricavo degli introiti complessivi riferiti all'anno 2009. Dei 697 milioni di euro attribuibili alla radiofonia, 98 derivano dal finanziamento del servizio pubblico (cfr. nota 4), 558 dalla raccolta pubblicitaria e 40 da convenzioni e provvidenze erogate dallo Stato.

Tabella 5 - Radio

	Ricavi 2009 (Mln €)			
	Canone	**Pubblicità**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Radio	98,10	558,66	40,66	697,42

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.2 Editoria: stampa quotidiana e periodica, editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet (e agenzie di stampa)

Di seguito, vengono esposti i principali risultati relativi al processo che ha condotto alla valutazione economica del comparto editoriale: stampa quotidiana e periodica, comprese le agenzie di stampa a carattere nazionale, ed editoria elettronica e annuaristica.

Nota metodologica

Il processo di valorizzazione delle aree economiche editoriali, ha, come detto, comportato un'attività di raccolta diretta dei dati attraverso il ricorso alle informazioni contenute nella IES, riguardanti le imprese del mercato della stampa quotidiana, gli editori di stampa periodica, le società dell'annuaristica, i soggetti attivi nell'editoria elettronica, le agenzie di stampa a carattere nazionale, nonché le concessionarie di pubblicità operanti in tali ambiti.

Risultati dell'analisi

Nel 2009, l'intero comparto editoriale - comprensivo delle seguenti macroaree merceologiche: stampa quotidiana (nazionale, locale, *free press*), stampa periodica, editoria annuaristica ed elettronica ed agenzie di stampa - non raggiunge 8 miliardi di euro di ricavi complessivi (v. Tabella 6).

Tabella 6 - Struttura dei ricavi dell'area economica "Editoria"

	Ricavi (Mln €)		Δ 2008/2009	Incidenza sul totale (2009)
	2008	2009		
QUOTIDIANA	3.251,88	3.046,65	-6,3%	38,6%
PERIODICA	3.937,19	3.291,66	-16,4%	41,7%
ANNUARISTICA	819,26	655,00	-20,0%	8,3%
ELETTRONICA	540,89	686,91	27,0%	8,7%
AGENZIE DI STAMPA	237,83	216,20	-9,1%	2,7%
Totale	**8.787,05**	**7.896,42**	**-10,1%**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Si osserva, in particolare, una generalizzata contrazione dell'area economica che, da un valore di 8.787 milioni di euro nel 2008, scende a 7.896 milioni di euro l'anno successivo. Si rileva, pertanto, una riduzione dei ricavi complessivi, pari a circa il 10,1%, che coinvolge tutti i comparti interessati, ad eccezione dell'editoria elettronica, l'unico ambito in cui si segnalano significativi e strutturali segnali di crescita (+27%).

1.2.1 Editoria quotidiana

L'analisi successiva, riportata in Tabella 7, evidenzia la composizione dei ricavi dell'editoria quotidiana.

Nell'editoria quotidiana, la componente più significativa dei ricavi è costituita dalla raccolta pubblicitaria, che contribuisce per circa il 50% dei ricavi complessivi. Ai ricavi da vendita di copie (1.291 milioni di euro) e da pubblicità (1.500 milioni di euro), si

affiancano i ricavi relativi ai collaterali librari e fonografici (139 milioni di euro) e quelli derivanti da provvidenze e convenzioni con i soggetti pubblici (115 milioni di euro).

Tabella 7 - Editoria quotidiana

	Ricavi 2009 (Mln €)				
	Vendita di copie	**Pubblicità**	**Collaterali**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Quotidiana nazionale e locale	1.291,14	1.418,10	139,33	114,96	2.963,53
Free Press	0,00	82,57	0,45	0,10	83,12
Totale	**1.291,14**	**1.500,67**	**139,78**	**115,05**	**3.046,65**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

L'analisi dinamica evidenzia le consistenti perdite riconducibili alla *free press*, che presenta una decisa contrazione, con ricavi totali che, da 99 milioni di euro nel 2008, passano a 83 milioni nel 2009 (una riduzione che supera il 16%).

1.2.2 Editoria periodica

Passando all'editoria periodica (v. Tabella 8), emerge che l'eterogeneità del settore non consente un'analisi univoca della composizione dei ricavi. In alcuni casi, le testate periodiche possono avere come voce prevalente di ricavo la raccolta pubblicitaria, mentre, in altri (specie nelle testate rivolte all'utenza *business*), l'abbonamento diventa la più importante fonte di reddito per le imprese. In ogni caso, in generale, si rileva la prevalenza, nel 2009, dei ricavi derivanti dalle vendita di copie (1.820 milioni di euro), rispetto alla pubblicità (1.293 milioni di euro), nonché la marginalità delle altre voci relative ai collaterali librari e fonografici e alle convenzioni e provvidenze pubbliche (rispettivamente, 154 e 23 milioni di euro).

Tabella 8 - Editoria periodica

	Ricavi 2009 (Mln €)				
	Vendita di copie	**Pubblicità**	**Collaterali**	**Convenzioni e Provvidenze**	**Totale**
Periodica	1.820,36	1.293,43	154,51	23,36	3.291,66

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Da un punto di vista dinamico, nell'ultimo anno, in questo ambito la maggiore perdita si è riscontrata in relazione ai ricavi derivanti dalla vendita di copie e dalle inserzioni pubblicitarie.

1.2.3 Editoria annuaristica ed elettronica

Nell'attività di valorizzazione si è proceduto a distinguere l'editoria annuaristica da quella elettronica, anche in considerazione del fatto che appartengono ad ambiti di mercato distinti[5].

Alla luce della recente affermazione di internet come nuova modalità di offerta di contenuti editoriali, si è ritenuto appropriato, per l'editoria quotidiana, periodica ed annuaristica e per le agenzie di stampa, attribuire i ricavi da pubblicità *on line* all'editoria elettronica, che include anche il fatturato derivante dalla vendita di prodotti e servizi elettronici (sia *on line* che *off line*). Inoltre, nel comparto dell'editoria elettronica sono stati inclusi i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi annuaristici *on-line*.

Si precisa, infine, che l'Autorità ha riscontrato alcune criticità nell'attività di valorizzazione del comparto dell'editoria elettronica, a causa di una previsione normativa che mal si adatta alle esigenze economiche sottese alla presente analisi. Infatti, tale nozione non è idonea a valorizzare tutte le forme di comunicazione *on line*, non qualificabili come prodotti o servizi di editoria elettronica, ma di equivalente rilevanza ai fini del pluralismo (vedi *par. 3*).

Il valore complessivo dell'editoria annuaristica è stato ottenuto computando i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti e servizi annuaristici in formato cartaceo e su supporti *off-line*, e gli introiti generati dalla raccolta pubblicitaria su mezzo cartaceo.

Tabella 9 - Editoria annuaristica ed elettronica

		Ricavi 2009 (Mln €)
Elettronica		686,91
	di cui:	
	Prodotti, servizi, abbonamenti	*313,13*
	Pubblicità on line	*370,55*
	Convenzioni e Provvidenze	*3,24*
Annuaristica		655,00

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

[5] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A, capitolo V.

Come già sottolineato, l'editoria elettronica rappresenta l'unico comparto dove si registrano segnali di crescita, sebbene partendo da valori assoluti più contenuti (540 milioni di euro nel 2008). Nel 2009, il valore di tale area economica raggiunge 686 milioni di euro (v. Tabella 9), mentre l'editoria annuaristica si attesta a 655 milioni di euro.

1.2.4 Agenzie di stampa

Con riferimento alle agenzie di stampa, si rileva come esse non rappresentino, nella formulazione dell'art. 43, comma 10, del TUSMAR, un'area economica, quanto piuttosto una tipologia di ricavo che concorre alla valorizzazione del SIC. In continuità con i precedenti cicli di analisi, si è quindi proceduto a valorizzare anche tale marginale segmento, che, nel 2009, registra ricavi complessivi pari a 216 milioni di euro (v. Tabella 10).

Si precisa che, rispetto al precedente ciclo di valorizzazione (di cui alla delibera n. 555/10/CONS), il numero di agenzie rilevate ha subito una diminuzione, poiché alcuni soggetti, non svolgendo più attività a carattere nazionale, non rientrano nel disposto dell'articolo 43, comma 10, che impone di valorizzare le sole agenzie a carattere nazionale.

Tabella 10 - Agenzie di stampa

	Ricavi 2009 (Mln €)
Agenzie di stampa	216,20

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

1.3 Cinema

La valutazione economica del settore cinematografico è stata realizzata, in linea con i precedenti cicli di analisi, sia mediante il ricorso a dati ed informazioni acquisiti da fonti esterne, sia attraverso l'elaborazione di dati aziendali. Di seguito, si illustra nel dettaglio la metodologia seguita nella valorizzazione e vengono presentati i risultati dell'analisi.

Nota metodologica

Il valore economico dell'area in esame, in conformità a quanto disposto dal Testo unico e coerentemente con i precedenti processi di valorizzazione, comprende unicamente i ricavi concernenti la fase conclusiva della filiera cinematografica, ossia esercizio

(proiezione in sala e raccolta diretta e indiretta di pubblicità nelle sale) ed altri canali di fruizione diretta del prodotto cinematografico da parte del pubblico[6].

In particolare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 43, comma 10, del Testo unico, si è ritenuto opportuno includere nel computo:

- i ricavi derivanti dalla vendita di biglietti ed abbonamenti (*box office*), che sono stati quantificati computando i dati sulla spesa al botteghino rilevati annualmente dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE)[7], al netto dell'IVA (10%) e dei diritti SIAE (2,10%)[8];
- i ricavi da raccolta pubblicitaria. I ricavi relativi alla pubblicità nazionale sono stati valorizzati sulla base dei dati puntuali forniti all'Autorità dalle tre concessionarie - Sipra S.p.a., Opus Proclama S.p.a. e MovieMedia S.r.l. - che gestiscono la vendita degli spazi pubblicitari nelle sale cinematografiche dislocate su tutto il territorio nazionale[9]. Partendo da questa informazione, e considerando che gli introiti delle predette concessionarie nazionali rappresentano l'89% dei ricavi complessivi generati dall'attività pubblicitaria cinematografica, è stato possibile determinare anche il valore dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria realizzata dagli esercenti direttamente e mediante concessionarie attive in ambito locale[10];
- i ricavi derivanti dai prodotti *home video* (DVD, Blu-ray Disc, VHS, UMD e HD-DVD) a contenuto cinematografico, commercializzati attraverso i tre canali di consumo finale: vendita, edicola e noleggio. Per la valutazione economica di questa componente, sono stati rielaborati i dati pubblicati nel Rapporto UNIVIDEO 2010, tenendo conto soltanto dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti a contenuto cinematografico, ossia "*made for cinema*" (il cui contenuto ha avuto un passaggio in sala) e "*made for video*" (prevalentemente opere cinematografiche destinate al solo mercato dell'*home video*, senza il preliminare passaggio in sala, almeno per quanto concerne il mercato nazionale)[11], al netto dell'IVA (pari al 4% per il canale edicola e al 20% per i canali vendita e noleggio);

---

[6] In tal senso, i ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti di distribuzione delle opere cinematografiche, attraverso le varie forme di sfruttamento del mercato televisivo (televisione in chiaro e televisione a pagamento) non vengono inclusi nella valorizzazione dell'area "cinema", essendo già stati computati tra i ricavi del settore televisivo.

[7] SIAE, *Annuario dello spettacolo 2009*, Tav. 91, "*Spesa al botteghino*".

[8] Sono esclusi dal calcolo, non essendo riconducibili ad alcuna delle tipologie di ricavo elencate dall'art. 43, comma 10, del Testo unico della radiotelevisione, gli introiti derivanti dalla spesa sostenuta dal pubblico per la fruizione di servizi collaterali (bar, altri punti di ristoro, divertimenti, *etc.*).

[9] Tali concessionarie raggiungono, attraverso i circuiti di sale ad esse associate, il 78% degli spettatori cinematografici.

[10] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A.

[11] Secondo le stime di settore, il *made for cinema* e il *made for video* rappresentano congiuntamente il 90,5% di tutti i prodotti *home video* commercializzati attraverso i canali "vendita" ed "edicola", mentre si

- le provvidenze pubbliche, ossia i c.d. "contributi sugli incassi", erogati alle imprese cinematografiche proporzionalmente al successo ottenuto dall'opera filmica al botteghino, ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28. Il valore di tali contributi, contabilizzati tra i ricavi all'interno dei bilanci delle società, è stato desunto dalle informazioni riportate nella Relazione del MiBAC sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2009.

Risultati dell'analisi

L'analisi condotta ha evidenziato che i ricavi afferenti all'area economica "Cinema" raggiungono, nell'anno 2009, un valore complessivo pari a 1.224 milioni di euro, con un decremento del 7,8% rispetto all'anno precedente (v. Tabella 11).

Tabella 11 - Struttura dell'area economica "Cinema"

		Ricavi (Mln €)		**Δ**	**Incidenza sul totale**
		2008	**2009**	**2008/2009**	**(2009)**
Box office		567,94	592,39	4,3%	48,4%
Home video		667,18	545,07	-18,3%	44,5%
	di cui:				
	Vendita	*306,49*	*274,74*	-10,4%	*22,4%*
	Edicola	*226,86*	*174,91*	-22,9%	*14,3%*
	Noleggio	*133,83*	*95,42*	-28,7%	*7,8%*
Pubblicità		65,53	57,60	-12,1%	4,7%
Provvidenze		27,62	29,08	5,3%	2,4%
Totale		**1328,27**	**1224,14**	**-7,8%**	**100,0%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali, SIAE, UNIVIDEO, MiBAC

L'esame delle diverse risorse economiche mostra come, nell'anno 2009, gli incassi al botteghino, in crescita e pari a 592 milioni di euro, rappresentano la principale fonte di ricavo per il settore (48%), superando gli introiti derivanti dal segmento *home video* (45%), predominante nel 2008.

Marginale risulta invece l'incidenza esercitata dalle entrate pubblicitarie (il cui valore, per il 2009, è pari a 57 milioni di euro) e dalle provvidenze pubbliche (29 milioni di euro), sebbene queste ultime abbiano registrato un incremento del 5,3% rispetto al 2008.

riscontra che la quasi totalità dei prodotti veicolati attraverso il canale "noleggio" ha un contenuto cinematografico.

1.4 Pubblicità esterna

La valutazione economica del comparto della pubblicità esterna è stata compiuta, in continuità con le precedenti analisi, sulla base di dati forniti all'Autorità da fonti esterne, seguendo i criteri metodologici e pervenendo ai risultati di seguito riportati.

Nota metodologica

Le risorse economiche del settore della pubblicità esterna sono state valorizzate includendo nel computo i ricavi generati dall'attività pubblicitaria consistente in qualsiasi forma di comunicazione promozionale ubicata lungo le strade e in spazi aperti al pubblico, ossia *poster*, *arredo urbano*, *maxi-formati*, *cartellonistica esterna*, *insegne luminose*, *transit* (o *pubblicità dinamica*), *pubblicità collocata negli aeroporti e nell'ambito di circuiti tematici* (ossia negli stadi ed in altre strutture sportive, nelle aree di servizio autostradali e nei porti).

La valutazione economica degli introiti imputabili al comparto della pubblicità esterna ha presentato le medesime criticità emerse nei precedenti cicli di valorizzazione e connesse all'articolata struttura del settore, alle diverse modalità di realizzazione della raccolta pubblicitaria (che, in alcuni segmenti, avviene direttamente, in altri, attraverso l'intermediazione di concessionarie), all'elevato numero di operatori locali che si affiancano alle imprese nazionali, nonché all'esistenza di disposizioni normative peculiari per ciascun segmento.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si è ritenuto opportuno valorizzare i ricavi realizzati dagli operatori nel settore della pubblicità esterna mediante il dato prodotto dalla Federazione Italiana Sviluppo Pubblicità Esterna (FISPE)[12].

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2009, l'area economica "Pubblicità esterna" assume un valore pari a 492 milioni di euro, facendo registrare una sensibile flessione dei ricavi (-18%) rispetto al 2008 (v. Tabella 12).

Tabella 12 - Ricavi complessivi dell'area economica "Pubblicità esterna"

	Ricavi (Mln €)		**Δ**
	2008	**2009**	**2008/2009**
Pubblicità esterna	602,00	492,00	-18,3%

Fonte: FISPE

[12] La rilevazione fornita da FISPE include sia i ricavi realizzati dalle principali concessionarie di pubblicità esterna aderenti alla Federazione, sia i ricavi conseguiti dalle altre concessionarie e dai proprietari dei mezzi attraverso la raccolta pubblicitaria diretta.

1.5 Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi e sponsorizzazioni

La valorizzazione dei ricavi pertinenti all'area economica in esame è stata compiuta, in linea con le precedenti analisi, facendo ricorso ai dati acquisiti da fonti esterne, cui sono state indirizzate specifiche richieste di informazioni. Nei paragrafi successivi, vengono descritti il percorso metodologico seguito ed i risultati dell'analisi.

Nota metodologica

L'articolo 2, comma 1, lett. s), del TUSMAR include, tra le aree economiche che compongono il SIC, le "*iniziative di comunicazione di prodotti e servizi*" e le "*sponsorizzazioni*", la cui valorizzazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 43, comma 10, deve tener conto dei ricavi derivanti dall'"*attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi*" e dalle "*sponsorizzazioni*" diverse da quelle televisive e radiofoniche, già inclusi tra gli introiti dei rispettivi ambiti di competenza.

La determinazione del valore economico delle risorse in esame continua a manifestare i fattori di criticità già emersi nelle precedenti analisi dell'Autorità.

In primo luogo, si riscontra l'assenza di corrispondenza tra la terminologia utilizzata dal legislatore e quella adotta dagli operatori del settore. Nessuna delle associazioni consultate nel corso del procedimento, infatti, è solita adottare la locuzione "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" per riferirsi ad un'area specifica del *below the line*. In linea con i precedenti cicli di analisi, si ritiene di poter ricomprendere nella nozione di "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" l'attività di promozione al consumo e presso il punto vendita.

Inoltre, si evidenzia una oggettiva difficoltà ad identificare, disaggregare e, dunque, attribuire un valore preciso alle diverse componenti del *below the line*, le quali sempre più frequentemente vengono offerte in maniera integrata[13]. Nella maggior parte dei casi, le iniziative di comunicazione e le sponsorizzazioni si collocano nell'ambito di campagne uniche, le quali prevedono anche azioni di *direct marketing*, relazioni pubbliche ed eventi, che, al contrario, restano esclusi dall'ambito del SIC. Ne consegue che i confini tra le attività di comunicazione del *below the line* si rivelano sempre più permeabili, rendendo particolarmente problematica, come sottolineato anche dalle stesse associazioni di categoria, l'elaborazione di dati puntuali sui ricavi attribuibili specificatamente all'uno o all'altro segmento, che siano, peraltro, come prescritto dalla legge, al netto delle azioni sui prezzi e dell'autoproduzione. In particolare, il valore

[13] In tal senso, delibera n. 555/10/CONS, all. A, par. 5.7, in cui si evidenzia inoltre la netta distinzione tra le attività del *below the line* e quelle dei mezzi di comunicazione, nonché la mancanza di valenza delle prime ai fini della tutela del pluralismo (v. par. 3).

economico delle sponsorizzazioni viene spesso rilevato congiuntamente al valore degli eventi, rivelandosi non agevole la stima in forma disaggregata di tale variabile.

Analogamente a quanto avvenuto nel precedente processo di valorizzazione del SIC[14], l'ammontare complessivo dei ricavi imputabili alle iniziative di comunicazione ed alle sponsorizzazioni è stato determinato come valore medio delle stime fornite da AssoComunicazione (associazione che rappresenta le imprese di comunicazione operanti a livello nazionale) ed UNICOM (associazione che rappresenta imprese di comunicazione di piccole e medie dimensioni, operanti prevalentemente a livello locale).

Risultati dell'analisi

Nell'anno 2009, i ricavi complessivi afferenti alle "iniziative di comunicazione di prodotti e servizi" sono pari a 3.821 milioni di euro (v. Tabella 13), con un incremento dell'1,4% rispetto all'anno precedente, mentre quelli relativi alle "sponsorizzazioni" risultano pari a 271 milioni di euro, l'8% in meno rispetto al 2008.

Tabella 13 - Ricavi complessivi dell'area economica iniziative di comunicazione e sponsorizzazioni

	Ricavi (Mln €)		**Δ**
	2008	**2009**	**2008/2009**
Iniziative di comunicazione di beni e servizi	3.770,05	3.821,87	1,4%
Sponsorizzazioni	295,65	271,86	-8.0%
Totale	**4.065,70**	**4.093,73**	**-0,7%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati AssoComunicazione ed UNICOM

[14] Cfr. delibera n. 555/10/CONS, all. A.

2. I principali soggetti operanti nel SIC

Sulla base delle precedenti informazioni nonché dei dati consolidati forniti dai maggiori gruppi di comunicazione, è possibile misurare la distribuzione delle quote dei principali operatori nel SIC.

La Tabella 14 illustra la composizione di tali quote, dalla quale emerge come nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, per il 2009, ricavi superiori ai limiti di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

A tal riguardo, sempre con riferimento alle risorse complessive del Sistema Integrato delle Comunicazioni, si osserva che i 6 principali gruppi operanti nel SIC (Fininvest, RAI, News Corporation, RCS Mediagroup, Gruppo Editoriale L'Espresso e Seat Pagine Gialle) rappresentano congiuntamente, con 11 miliardi di euro circa, il 48% di tale aggregato.

Tabella 14 - Principali soggetti operanti nel SIC

	Incidenza sulle risorse complessive del SIC	
	2008	**2009**
Fininvest	13,75%	13,34%
Mediaset	*11,35%*	*11,40%*
Arnoldo Mondadori Editore	*2,40%*	*1,95%*
RAI Radiotelevisione Italiana	11,93%	11,80%
News Corporation	10,58%	11,58%
Sky Italia	*10,34%*	*11,32%*
Fox International Channels Italy	*0,24%*	*0,26%*
RCS Mediagroup	4,71%	4,12%
Gruppo Editoriale L'Espresso	3,99%	3,68%
Seat Pagine Gialle	3,90%	3,67%
Altri operatori	51,14%	51,79%
Totale	**100,00%**	**100,00%**

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

Più in dettaglio, le imprese che fanno riferimento al gruppo Fininvest (Mediaset e Arnoldo Mondadori Editore), nel 2009, raggiungono complessivamente il 13,34%, seguite da Rai con l'11,80% e dal gruppo News Corporation con l'11,58% - costituito da Sky Italia (11,32%) e Fox International Channels Italy (0,26%). Seguono poi, con una quota di gran lunga inferiore, il gruppo RCS Mediagroup (4,12%), il Gruppo Editoriale L'Espresso (3,68%) e Seat Pagine Gialle (3,67%). Confrontando tali dati con quelli relativi al 2008, si rileva che, ad eccezione del gruppo News Corporation, che ha registrato un aumento dei ricavi pari all'1%, la posizione degli altri principali gruppi è

rimasta sostanzialmente invariata. La rimanente quota del SIC pari al 51,79%, per l'anno 2009, è riconducibile ai restanti operatori[15].

3. Conclusioni

Il presente procedimento ha riguardato la determinazione del valore economico del SIC per l'anno 2009, che, come chiarito in precedenza, è avvenuta, per gli ambiti di stretta pertinenza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione (servizi media audiovisivi, radio, editoria quotidiana, periodica e elettronica), mediante una rigorosa attività di raccolta diretta dei dati contenuti nella IES. Per le rimanenti aree economiche, si è fatto ricorso, oltre all'acquisizione diretta dei dati (editoria annuaristica, agenzie di stampa, e concessionarie cinematografiche), anche a fonti esterne (pubblicità esterna, cinema, iniziative di comunicazione e sponsorizzazioni), ai fini della valorizzazione dei medesimi ambiti di attività.

Il processo di valorizzazione ha mostrato come l'andamento del settore preso nel suo complesso abbia fatto registrare, nel 2009, un rallentamento pari al 5,2%, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale (nell'anno, la riduzione del PIL ai prezzi di mercato è stata proprio del 5,2%). La riduzione del reddito nazionale si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre sono cresciute le componenti a pagamento diretto (*pay tv*) e/o innovative (internet).

Dalla presente analisi è inoltre emerso come nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, per il 2009, ricavi superiori ai limiti di cui all'articolo 43, comma 9, del TUSMAR.

---

[15] Tale quota comprende, tra gli altri, Cairo Communication, Caltagirone Editore, Class Editori, De Agostini Editore, Monrif, Il Sole 24 Ore e Telecom Italia Media.

11A04199

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 16 marzo 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, e 53-*bis*, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2004, n. 26 e successive modifiche;

Vista la delibera assunta nella seduta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 3 dicembre 2010;

EMANA

le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di cui in premessa:

Art. 1.

Modificazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27 e 28 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2004.

1. L'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«1. Il relatore designato ai sensi dell'art. 27, comma 2 o, in mancanza, il Presidente di Commissione, introduce e conclude la discussione generale.».

2. L'art. 16, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio adotta a scrutinio segreto le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) i procedimenti disciplinari;

b) i trasferimenti d'ufficio per ragione di incompatibilità ambientale;

c) le sospensioni cautelari dal servizio;

d) il conferimento di uffici direttivi e semidirettivi;

e) l'accesso a qualifiche superiori;

f) la nomina a Consigliere di Stato;

g) le attività conoscitive relative a singoli uffici giurisdizionali.

In ogni caso delibera a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei membri.».

3. L'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Pubblicità delle sedute)*. — 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4.

2. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita con le modalità e i limiti di cui ai commi 4 e 5.

3. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.

4. L'accesso al pubblico è consentito, previa identificazione del richiedente, a cura del personale di anticamera; qualora le richieste siano superiori ai limiti di capienza della sala, è data preferenza ai magistrati amministrativi e alle autorità pubbliche, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.

5. I giornalisti sono accreditati dalla segreteria del Consiglio dietro presentazione, per il tramite dell'Ufficio stampa della Giustizia amministrativa che ne verifica la validità, di richiesta di accredito del direttore della testata o dell'emittente e previa identificazione a mezzo del tesserino personale di riconoscimento rilasciato dal competente ordine professionale.

6. Le attività di ripresa audio, video e fotografica sono consentite previa autorizzazione del Consiglio.».

4. L'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Verbale delle sedute)*. — 1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale.

2. Il verbale delle sedute pubbliche contiene:

a) l'indicazione dei componenti presenti;

b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;

c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'art. 28;

d) il nome degli intervenuti;

e) la sintesi delle opinioni espresse;

f) l'esito delle votazioni;

g) le determinazioni assunte.

3. Il verbale delle sedute non pubbliche contiene:

a) l'indicazione dei componenti presenti;

b) la sintetica indicazione degli argomenti discussi;

c) la motivata proposta formulata dalle commissioni sui diversi argomenti nelle forme di cui all'art. 28;

d) l'indicazione dello svolgimento della discussione;

e) la conseguente proposta motivata messa in votazione;

f) l'esito delle votazioni;

g) le determinazioni assunte.

4. In ogni caso, ciascun componente può richiedere che siano inseriti integralmente il proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

5. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla segreteria ed agli uffici del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse dagli altri componenti nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

6. Il verbale è redatto dal segretario del Consiglio di presidenza che, una volta approvato, lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. Il verbale è approvato nella prima seduta dell'adunanza successiva, purché sia stato consegnato ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della adunanza stessa.

Il verbale, per la parte in cui si riferisce a delibere adottate con esecuzione immediata, è approvato seduta stante.».

5. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni)*. — 1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto — specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum — e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.

3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.

4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.

5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.

6. A tal fine l'istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.

7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.».

6. L'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Accesso agli atti)*. — 1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.

2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario generale, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta, nella prima seduta successiva alla comunicazione del Presidente, le opportune determinazioni.

3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.

4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.

5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.».

7. L'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Modalità di esercizio del diritto di accesso)*. — 1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario generale e deve recare:

a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;

b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;

c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;

d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.

2. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del Consiglio.

3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.

Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.».

8. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Ordine del giorno delle Commissioni)*. — 1. Il Presidente della Commissione la convoca formandone l'ordine del giorno distinguendo tra argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun argomento.

2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento, sono comunicati al Presidente del Consiglio di presidenza, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio; l'ordine del giorno, limitatamente alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

3. In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi precedenti.».

9. L'art. 27 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Deliberazione delle Commissioni)*. — 1. Il relatore designato illustra la proposta alla Commissione.

2. All'esito della discussione la commissione, su proposta del Presidente, può individuare uno o più relatori per l'illustrazione al plenum della proposta di maggioranza e, qualora ne siano emerse, per l'illustrazione delle proposte di minoranza; in mancanza provvede il Presidente della Commissione.

3. I relatori incaricati, nel riferire al plenum, danno conto:

a) delle motivazioni della proposta di maggioranza;

b) delle motivazioni delle proposte di minoranza;

c) delle ragioni che hanno determinato il superamento delle proposte di minoranza.

4. Il Presidente dà comunicazione della proposta al Presidente del Consiglio di Presidenza per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.».

10. L'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - è sostituito dal seguente:

«Art. 28 *(Verbale delle riunioni)*. — 1. Delle riunioni delle Commissioni è redatto sintetico verbale in cui si dà conto:

a) dei componenti presenti;

b) della motivata proposta formulata sui singoli argomenti;

c) delle eventuali opinioni dissenzienti e delle ragioni del loro superamento da parte della Commissione;

d) dei risultati delle votazioni.

2. Ciascun componente può richiedere che siano riportati il contenuto del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.

3. Del verbale è data lettura alla Commissione che lo approva a maggioranza, previa delibera sulle correzioni che vengono eventualmente proposte, ed è sottoscritto dai componenti.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Sono abrogati:

a) l'art. 18-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

b) l'allegato n. 2 al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004 - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Roma, 16 marzo 2011

Il Presidente: DE LISE

11A04368

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 14 marzo 2011.

Modifica al decreto 9 gennaio 2008 recante: «Modifica dell'Allegato A al decreto 24 gennaio 2003, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale il Presidente dell'Istituto ha emanato il regolamento recante «Norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 2008 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2008 - con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità a modifica dell'allegato A al predetto «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità»;

Vista la deliberazione 9/A allegata al verbale n. 94 della seduta del Consiglio di amministrazione del 7 luglio 2010, con la quale è stata effettuata la riduzione di una posizione dirigenziale in applicazione dell'art. 8-*bis* della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Vista la deliberazione 9/B allegata al verbale n. 94 della seduta del Consiglio di amministrazione del 7 luglio 2010, con la quale è stata approvata la rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità con le variazioni compensative tra profili in applicazione dell'art. 7 del CCNL del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca 2006/2009, sottoscritto il 13 maggio 2009;

Vista la nota prot. n. 0036088 RU.05 in data 12 agosto 2010 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2,del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, copia delle sopra citate

deliberazioni numeri 9/A e 9/B del Consiglio di amministrazione sono state trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della salute;

Tenuto conto che entro i termini previsti dal citato art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Dicasteri e che pertanto il relativo parere si deve intendere reso positivamente;

Accertato che è quindi legittimamente possibile procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità, così come individuata nella tabella allegata al D.P. 9 gennaio 2008 richiamato in premessa, è modificata come segue:

DOTAZIONE ORGANICA

PROFILO PROFESSIONALE	UNITÀ
Dirigente Amministrativo I fascia	2
Dirigente Amministrativo II fascia	12
Ricercatore	663
Tecnologo	52
Funzionario di Amministrazione	81
Collaboratore di Amministrazione	191
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	636
Operatore Tecnico Enti di Ricerca	245
TOTALE	1882

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,14 marzo 2011

Il presidente: GARACI

11A04070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Sodio Cloruro 0,9% Aguettant»

Con la determinazione n. aRM - 28/2011-2595 del 14 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratoire Aguettant l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467014.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 5 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467026.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 5 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467038.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 5 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467040.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 5 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467053

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467065.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 10 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467077.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 10 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467089.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 10 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467091.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467103 .

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 20 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467115.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 20 ml.

Medicinale: Sodio Cloruro 0,9% Aguettant.

Confezione: A.I.C. n. 037467127.

Descrizione: «0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 20 ml.

11A04127

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Difarsine»

Con la determinazione n. aRM - 25/2011-176 del 14 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta UCB PHARMA S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DIFARSINE.

Confezioni:

AIC n. 035982014 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

AIC n. 035982026 - «10 mg compresse rivestite con film » 20 compresse;

AIC n. 035982038 - «10 mg/ ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

AIC n. 035982040 - «1 mg/ ml soluzione orale» flacone 150 ml.

11A04128

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Broncovanil»

Con la determinazione n. aRM - 29/2011-2812 del 14 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ALMUS S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BRONCOVANIL.

Confezione: 011816079.

Descrizione: «1,9 G/100 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

11A04129

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Amlodipina Helm»

Con la determinazione n. aRM - 26/2011-3242 del 14 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta HELM AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AMLODIPINA HELM.

Confezioni:

AIC n. 038715165 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715153 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715140 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715138 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715126 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715114 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715102 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715090 - «10 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715088 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715076 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715064 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715052 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715049 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715037 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715025 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 038715013 - «5 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

11A04130

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Triatec».

Estratto determinazione V&A.PC/II/140 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: TRIATEC.

Confezioni:

AIC n. 027161049 - «1,25 mg compresse» 28 compresse;

AIC n. 027161052 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

AIC n. 027161064 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

AIC n. 027161076 - «10 mg compresse » 28 compresse divisibili.

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2625/001-004/ II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento del fascicolo qualità in seguito a una decisione della commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE .

Modifica apportata: aggiornamento del dossier di qualità a seguito della decisione della commissione di procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04198

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Compatibilità ambientale, positiva con prescrizioni, relativa al progetto «Metanodotto Sulmona Foglio DN 1200 mm (48") p=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona» presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A., in San Donato Milanese.

Con decreto n. 0000070 del 7 marzo 2011 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto «Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 mm (48") p=75 bar e Centale di compressione di Sulmona» presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in via Mastricht, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.miniambiente.it/; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

11A04072

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo ICIM S.p.A., in Sesto San Giovanni, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 16 febbraio 2011, l'organismo notificato ICIM S.p.A., con sede legale in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli n. 75, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Allegati II, V e VI:

DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva;

b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi;

c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura;

d) dispositivi non attivi per oftalmologia;

e) strumenti non attivi.

Dispositivi per la cura delle ferite:

f) bende e medicazioni per ferite;

g) materiale per sutura e clamps;

h) altri dispositivi medici per la cura delle ferite.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

i) strumenti e attrezzature dentali non attivi;

l) materiali dentali;

m) impianti dentali.

DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI)

Dispositivi medici attivi in generale:

n) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione;

o) dispositivi attivi dentali;

p) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione;

q) software.

Dispositivi per il monitoraggio:

r) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali;

s) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali.

PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI

t) dispositivi medici in confezione sterile.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

11A04200

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.1 del 23 marzo 2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 è stato adottato il «Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)».

Ai sensi dell'art. 135, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data è abrogato, nei termini indicati dal predetto articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 1, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199.

L'estratto del testo dell'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1/2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2008, n. 282, è da intendersi ora riferito all'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 del 23 marzo 2011, che di seguito si riproduce:

«Art. 45

Doveri particolari

1. (*Omissis*)

2. Prima dell'esame previsto dall'art. 350 c.p.p. ovvero prima di rendere un interrogatorio ai sensi del codice di procedura penale ovvero nei casi previsti dagli articoli 194 e seguenti del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri se ritengono che il loro esame o il loro interrogatorio abbia ad oggetto fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, a norma del regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'art. 41 della legge n. 124 del 2007.»

11A04560

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 23 marzo 2011.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2011 è stato adottato il «Regolamento che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, n. 3, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2008, n. 199.

11A04561

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-078) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00